

# Comune di San Damiano al Colle

Provincia di Grosseto

0573/27411

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

**COPIA**

N. 2/PERS. del 24 giugno 2013

Oggetto: concessione a dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di aspettativa di dodici mesi ex art. 11 CCNL comparto regioni e autonomie locali del 14.09.2000.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato l'art. 11 del CCNL 14.9.2000 che prevede che al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, da fruirsi al massimo in due periodi:

Vista la richiesta pervenuta in data 18.6.2013 (e annotata al prot. n. 2011) da dipendente a tempo indeterminato dell'ente, intesa ad ottenere un periodo di aspettativa di cui all'art. 11 del CCNL 14.9.2000 con decorrenza dal 1° luglio 2013 e per dodici mesi:

Atteso che la concessione dell'aspettativa per motivi personali non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma dipende da una valutazione della amministrazione in merito alle ricadute sulle esigenze organizzative e funzionali da soddisfare e pertanto l'ente, nell'esercizio dei suoi poteri datoriali, può legittimamente rifiutare la concessione dell'aspettativa quando l'assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze di servizio o pregiudichi l'operatività degli uffici:

Dato atto quindi che all'ente, proprio a tutela del proprio interesse organizzativo, sono riconosciuti ampi margini di discrezionalità nella concessione dell'aspettativa, sia con riferimento all'*an* che con riferimento al *quantum*:

Rilevato, quanto al profilo oggettivo dei motivi che possono giustificare la richiesta di aspettativa, che l'art. 11 del CCNL 14.9.2000 menziona genericamente esigenze personali e, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, tali esigenze possono identificarsi con tutte quelle situazioni configurabili come meritevoli di apprezzamento e di tutela secondo il comune consenso, in quanto attengono al benessere, allo sviluppo e al progresso del dipendente, sia come singolo che come membro di una famiglia:

Ritenuto quindi che, alla luce di tale interpretazione accreditata, non deve necessariamente trattarsi di motivi o eventi gravi, con la connessa attribuzione all'ente di un potere di valutazione della sussistenza o meno del requisito della gravità, ma piuttosto devono essere evocati dal dipendente situazioni o interessi ritenuti dall'interessato medesimo di particolare rilievo, tali da poter essere soddisfatti solo con l'assenza dal lavoro:

Considerato, in conclusione, che l'ente, anche se non chiamato a valutare l'effettiva sussistenza o gravità dei motivi addotti a sostegno della domanda di aspettativa, non è tuttavia obbligato a concedere sempre e in ogni caso l'aspettativa richiesta, ma deve valutare se tale concessione possa andare a detrimento dell'organizzazione degli uffici:

Esaminata la richiesta pervenuta, come sopra richiamata e conservata agli atti del Comune:

Preso atto dei motivi personali addotti a sostegno della domanda e ribadito che non spetta all'ente la valutazione della gravità degli stessi:

Considerato l'attuale assetto organizzativo dell'ente e dato atto che è in essere una convenzione con il Comune di Bosnasco, avente durata fino al 31.12.2013, per l'utilizzo - a tempo parziale (12 ore settimanali) - in forma associata di un dipendente per far fronte alle esigenze di servizio:

Atteso inoltre che entro la fine del 2013, ai sensi dell'art. 14, commi 25-31, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, modificato dall'art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 31 luglio 2012, n. 135, e da ultimo modificato dalla cosiddetta legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, questo Comune (avente popolazione inferiore ai 5000 abitanti) deve provvedere obbligatoriamente all'esercizio associato di tutte le funzioni fondamentali:

Rilevato che l'adempimento all'obbligo normativo inciderà necessariamente sull'assetto funzionale e organizzativo dell'ente, prevedendo l'utilizzo in forma associata di personale proveniente da altri Comuni, con questo sopperendo alle carenze di organico:

Valutato quindi che la concessione della aspettativa richiesta non incide negativamente sull'assetto organizzativo del Comune:

Richiamato inoltre l'art. 14 del CCNL del 14.9.2000 che prevede che il dipendente non possa usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrono almeno sei mesi di servizio attivo:

Esaminata la posizione del richiedente e preso atto che con determinazione del sottoscritto responsabile del servizio personale n. 2/2012 era stato concesso un periodo di assenza dal servizio di diciotto mesi ex art. 21 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995 comparto regioni e autonomie locali, con decorrenza dal giorno 30 dicembre 2011:

Considerato, alla luce degli orientamenti applicativi accreditati, che la disciplina del divieto di cumulo delle aspettative di cui al citato art. 14 del CCNL 14.9.2000 trova applicazione anche nei casi in cui non si tratti di aspettative in senso stretto ma di istituti analoghi, ovvero di tutte quelle assenze comunque assimilabili per durata e regime giuridico ed economico alle aspettative:

Atteso che:

tale divieto di cumulo vale a salvaguardare le esigenze organizzative ed operative dell'ente a fronte di forme di legittima assenza del personale, anche di lunga durata:

nel nuovo regime di pubblico impiego privatizzato, salvo che non si tratti di disposizioni assolutamente inderogabili in quanto rappresentanti la tutela minimale da garantire al lavoratore, gli eventuali comportamenti del datore di lavoro pubblico difformi dalle prescrizioni contrattuali non

possono essere valutati in termini di legittimità o di illegittimità, come avveniva nel previgente assetto pubblicistico:

nel caso in esame, trattasi di istituto che può essere considerato disponibile da parte del datore di lavoro, in quanto la relativa disciplina contrattuale è stata finalizzata alla tutela precisa dell'ente:

Valutato quindi, alla luce delle considerazioni sopra espresse, che non nuoce al proprio assetto organizzativo concedere l'aspettativa richiesta, anche in mancanza del servizio attivo richiesto dall'art. 14 del CCNL 14.09.2000:

Rilevato infine che la disciplina contrattuale prevede che durante il periodo di aspettativa ex art. 11 CCNL 14.9.2000:

il dipendente non percepisce alcuna retribuzione:

il dipendente non matura ferie, in quanto le stesse rappresentano il riposo riconosciuto al lavoratore in ragione del servizio prestato e quindi non possono essere riconosciute nel caso di sospensione del rapporto stesso:

il dipendente non matura l'anzianità di servizio:

l'eventuale malattia che dovesse insorgere non interrompe l'aspettativa medesima, anche se ha dato luogo a ricovero ospedaliero (in quanto tale evenienza non è espressamente prevista dal CCNL che consente invece l'interruzione dell'aspettativa con il rientro in servizio):

l'ente, qualora vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato: il dipendente per le stesse motivazioni può riprendere servizio di propria iniziativa:

Tutto ciò premesso e considerato.

Vista la deliberazione del Sindaco n. 24 del 19 giugno 2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale viene preso atto della richiesta pervenuta in data 18.6.2013 (annotata al prot. n. 2011) da parte di dipendente a tempo indeterminato dell'ente, intesa ad ottenere un periodo di aspettativa di cui all'art. 11 del CCNL 14.9.2000 con decorrenza dal 1° luglio 2013 e per dodici mesi, nonché viene preso atto della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che consentono la concessione della aspettativa:

Ritenuto, all'esito dell'istruttoria in premessa descritta, di dover provvedere in merito:

Richiamato l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro:

Considerato che la sottoscritta dott.ssa Roberta Beltrame, Segretario Comunale di questo ente, con decreto sindacale n. 9 del 3 giugno 2013 è stata nominata Responsabile del Servizio Personale:

Attesa la regolarità tecnica e contabile del presente atto:



Attesa la propria competenza in merito:

Visto il vigente regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi:  
Visto lo Statuto Comunale:  
Visto il D. Lgs. 267/2000;  
Visto il D. Lgs. 165/2001:  
Visto l'art. 11 del CCNL comparto regioni e autonomie locali 14.9.2000:

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di accogliere la richiesta pervenuta in data 18.6.2013 (e annotata al prot. n. 2011) e di concedere al dipendente interessato un periodo di aspettativa di dodici mesi ex art. 11 del CCNL 14.09.2000 comparto regioni e autonomie locali;
2. di dare atto che il predetto periodo di aspettativa ha decorrenza dal giorno 1° luglio 2013, non è retribuito, interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e non comporta la maturazione delle ferie;
3. di dare atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Servizio procedente rilascia anche parere di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/00 e per gli adempimenti di competenza;
6. di comunicare il presente provvedimento al dipendente interessato.
7. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio *on line*.


Il Responsabile del Servizio Personale  
Dott.ssa Roberta Beltrame



Parere di regolarità contabile a norma dell'art. 147 bis del D.lgs 267/00


24 GIU. 2013

San Damiano al Colle, \_\_\_\_\_



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO


Rag. Anna Maria Molinaroli



24 GIU. 2013


Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data \_\_\_\_\_  
e vi rimarrà affissa per n. 15 giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, \_\_\_\_\_ 24 GIU. 2013



funzionario incaricato

Rag. Ezio Chiapponi



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

